

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

EX ART. 15 della Legge n.241/1990 e s.m.i

Nell'anno 2022 del mese di luglio, il giorno quattro nella sede del Comune di Napoli – Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio 22,

TRA

Il Comune di Napoli, CF 80014890638 con sede in Napoli, Piazza Municipio 22 – in persona del Ing. Vincenzo Brandi, Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio

E

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli (di seguito denominata come "Soprintendenza"), CF 80049120639, nella persona del Soprintendente pro-tempore dott. Luigi La Rocca, nato a Napoli il 03.05.1967, domiciliato per la carica presso la stessa Soprintendenza in piazza Plebiscito n.1, 80132,

Premesso che


- Il Comune di Napoli è proprietario di parte dell'Edificio monumentale denominato "Galleria Umberto- I" sottoposto, con D.M. del 12.08.1997, alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs 42/2004;
- rientra nella proprietà del Comune di Napoli il pavimento in marmo dell'Edificio citato, caratterizzato dalla presenza di inserti in mosaico tutelato con D.M. del 12.8.1997;
- la natura storico-artistica associata allo stato di conservazione della pavimentazione richiede un urgente intervento di restauro;
- i necessari interventi di restauro saranno progettati ed eseguiti da personale ad elevato livello di specializzazione;
- il Comune di Napoli, non disponendo di professionalità adeguate allo svolgimento dei compiti di progettazione e direzione dei lavori necessari per il raggiungimento delle finalità sopra espresse, ha richiesto con nota prot. n. 55150 del 25.01.2022, acquisita al prot. della Soprintendenza al n. 883 del 25.01.2022, la disponibilità di quest'ultima ad assumere le indicate funzioni.

Ritenuto

- necessario ed improcrastinabile l'inizio delle opere finalizzate al restauro del pavimento in marmo

Considerato che

- ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 42/2004, l'obbligo di conservazione è in capo ai soggetti proprietari di beni culturali;
- l'art.40 del D.Lgs n.42/2004 e in particolare il c.3 che prevede: *"Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici"*;
- in relazione alla necessità e l'urgenza di porre in essere le azioni conservative necessarie alla tutela dell'immobile, il Comune di Napoli ha individuato quale fonte di finanziamento per la realizzazione dell'intervento il Patto per Napoli – Fondo di Sviluppo e Coesione;





COMUNE DI NAPOLI



- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";
- l'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 e *ss.mm.ii* prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

alla luce di quanto precede ed in coerenza con quanto consentito dall'art.15 della Legge 291/90 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto ed attività

Gli interventi previsti nel presente accordo saranno quelli indispensabili a garantire il restauro e la conservazione della pavimentazione in marmo della Galleria Umberto I in Napoli al fine di consentire il pieno utilizzo degli spazi di proprietà comunale.

Art. 2 Impegni delle Parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato, nonché a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

La Soprintendenza si impegna ad assicurare tutte le attività concernenti la progettazione -comprensiva dei pareri e delle autorizzazioni di sua competenza- e la direzione dei lavori, coadiuvata dal Comune di Napoli il quale si impegna a nominare un direttore operativo ed un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.



COMUNE DI NAPOLI



La Soprintendenza si impegna, altresì, ad assicurare la presenza di una risorsa interna, quale restauratore, nella Commissione di Collaudo.

Il Comune di Napoli si impegna, altresì, a svolgere l'attività propria della stazione appaltante allo scopo di favorire l'espletamento delle attività tecniche ed amministrative volte alle procedure contrattuali di affidamento dei lavori e ad assicurare le funzioni di responsabile unico del procedimento.

Art.3 Oneri a carico delle parti

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese relative alla realizzazione dell'intervento sono a carico del Comune di Napoli, per l'importo complessivo di € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila euro), a valere sul "Patto per Napoli – Fondo di Sviluppo e Coesione".

Art.4 Durata

Il presente Accordo ha la durata necessaria al completamento di tutte le fasi connesse al raggiungimento dell'obiettivo prestabilito.

Art.5 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di collaborazione.

Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art.6 Recesso e Risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo di collaborazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.



COMUNE DI NAPOLI



Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di collaborazione o sull'attività, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art.7 Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Napoli

Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio

Ing. Vincenzo Brandi

Per la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli

Il Soprintendente

Luigi La Rocca